



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano

Polizia Locale

ORDINANZA N. 23 DEL 16.06.2021

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA 0-24 IN VIA F.LLI BANDIERA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI POLIZIA LOCALE

Premesso che viene segnalata la costante sosta di numerosi veicoli sulla carreggiata in via F.lli Bandiera sul lato dei civici dispari, con la conseguente potenziale situazione di pericolo per gli utenti della strada, in particolare per i pedoni e i ciclisti costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata, non essendo presente il marciapiede;

Considerato che la via F.lli Bandiera, nel tratto a doppio senso posto tra la via Giovanni Paolo II e via Mameli, è interessata anche dal transito degli autocarri diretti ad un'azienda presente in via Mameli;

Accertato che qualora i veicoli sostassero conformemente a quanto previsto dall'art. 157, c. 2, del C.d.S. a causa della conformazione del tratto di strada interessato, privo di marciapiede, quindi con l'obbligo per i conducenti dei veicoli di lasciare almeno un metro per i pedoni, non vi sarebbe lo spazio sufficiente a garantire il doppio senso di circolazione;

Ritenuto opportuno interdire la sosta sul lato dei civici dispari di via F.lli Bandiera durante tutto l'arco della giornata a tutti i veicoli. Al fine di garantire una maggior sicurezza ai pedoni ed un agevole transito ai veicoli;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92;
- il Regolamento d'esecuzione e attuazione del C.d.S., D.P.R. n. 495/92;
- il D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

ORDINA

1. L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA 0-24 (rif. fig. II 74 art. 120 correlato dai pannelli aggiunti di cui ai mod. II 3/A art. 83, II 5 art. 83 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.P.R. n. 495/92) sul tratto di via F.lli Bandiera posto tra la via Giovanni Paolo II e la via Mameli dal lato dei civici dispari.
2. L'inottemperanza a quanto previsto verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 285/92.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni.
4. La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
6. La Polizia Locale e chiunque altro spetti di fare osservare la presente, sono incaricati della sua scrupolosa esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammessa la facoltà di presentare ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 15 gg. a far data dalla pubblicazione nell'albo pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. in alternativa alla tutela giurisdizionale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs 285/92, entro 60 giorni per le ordinanze o provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica con le modalità stabilite dall'art. 744 D.P.R. 495/92.

Dalla Residenza Municipale, 16.06.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI
POLIZIA LOCALE**

dott. Paolo Giana

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.